



L'AREA DI CONSOLIDAMENTO

I criteri per la definizione

La definizione dell'area di consolidamento rappresenta un aspetto critico del processo di consolidamento, in quanto individua l'oggetto del bilancio consolidato.

Per la definizione dell'area di consolidamento si possono seguire due criteri:

- a) l'area di consolidamento è composta da tutte le aziende sottoposte alla direzione unitaria della capogruppo, cioè al controllo sostanziale, indipendentemente dal tipo di collegamento esistente;
- b) l'area di consolidamento coincide con tutte le aziende sottoposte al controllo formale della capogruppo, cioè quelle in cui la capogruppo detiene una partecipazione di maggioranza.

In Italia si è prescelto un criterio misto: l'area di consolidamento è composta sia da unità sottoposte a controllo formale, sia da unità sottoposte a controllo sostanziale.



I criteri per la definizione

Definire l'area di consolidamento significa quindi delineare il perimetro specifico del gruppo, cioè individuare le società sulle quali vi è potere di controllo e delle quali i bilanci saranno consolidati attraverso il metodo integrale e, in alcuni casi, proporzionale.

Si possono individuare almeno due concetti di perimetro:

- a) uno generale, comprendente tutte le imprese rientranti nella sfera economica della controllante;
- b) uno specifico, che viene definito in fase di costruzione del bilancio consolidato, attraverso la selezione delle sole imprese sulle quali si esercita il controllo (area di consolidamento).

I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato

L'art. 25 individua tre tipi di soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato:

- 1) le società di capitale che controllano almeno un'impresa;
- 2) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale e che controllano almeno una società di capitale;
- 3) le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano almeno una società di capitale.

Dalla lettura della normativa emergono due casi di esonero dall'obbligo generale: uno implicito ed uno esplicito.



I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato

L'esonero implicito riguarda alcuni soggetti che non sono stati indicati anche se controllano una società di capitale:

- le società di persone;
- le associazioni e le fondazioni svolgenti attività economica;
- le imprese individuali.

La ragione della loro esclusione risiede nel fatto che tali categorie giuridiche non hanno l'obbligo di pubblicazione del bilancio di esercizio.

La riforma del diritto societario intervenuta nel 2003 ha tuttavia imposto la redazione del bilancio alle società in nome collettivo o in accomandita semplice nel caso in cui tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali (art. 111-*duodecies* Disp. Att. C.C.). In questo caso, quindi, cade l'esonero dalla predisposizione del bilancio consolidato.



I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato

L'esonero esplicito è previsto in due casi ben distinti:

- 1) la ridotta dimensione del gruppo;
- 2) la presenza di sub-holding.

1) la società controllante è esonerata dall'obbligo di redazione se, unitamente alle imprese controllate, non vengono superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti (aggiornati con D.Lgs. 173/08):

- a) totale attività: 17.500.000 euro;
- b) totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: 35.000.000 euro;
- c) numero medio di dipendenti occupati nel periodo: 250.

La norma lascia intendere che:

- per beneficiare dell'esonero è sufficiente non superare, in ognuno dei periodi, due qualsiasi dei limiti stabiliti;
- la verifica del rispetto dei vincoli va effettuata attraverso un "bilancio-somma";
- l'esonero non si applica se una società del gruppo è quotata.

I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato

Malgrado l'apparente semplicità del criterio, in fase applicativa emergono non poche problematiche.

a) Se il bilancio di una delle società da consolidare non è omogeneo rispetto agli altri, deve essere direttamente utilizzato o sottoposto a modifica?

- La conversione dei bilanci esteri va effettuata utilizzando il cambio corrente.

- In caso di difformità delle data di chiusura si può utilizzare l'ultimo bilancio approvato o disponibile, oppure predisporre il bilancio annuale intermedio.

b) Quali sono le società da considerare per la verifica del non superamento dei limiti?

- Tutte le società controllate o, meglio, solo le società controllate che, in caso di predisposizione del bilancio, sarebbero incluse nell'area.


I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato

2) Nei gruppi verticali, cioè con più livelli di controllo, la sub-holding non è soggetta alla predisposizione del consolidato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) la predisposizione non è richiesta, almeno sei mesi prima della data di chiusura del bilancio, da almeno il 5% del capitale sociale;
- b) la controllante è titolare di oltre il 95% delle sue azioni o quote alla data di chiusura del bilancio consolidato;
- c) la controllante, diretta o indiretta, è soggetta al diritto di uno degli stati membri dell'Unione Europea (in questo caso la capogruppo deve pubblicare e sottoporre a controllo il bilancio consolidato secondo i principi della VII direttiva CEE);
- d) non ha emesso titoli quotati in borsa.

L'esonero è stato previsto in quanto esiste già un bilancio consolidato che assorbe il bilancio che la sub-holding dovrebbe predisporre. Tale norma genera tuttavia una significativa perdita di informazioni se la sub-holding è deputata al governo di uno specifico settore di attività economica.

I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato



Nei primi quattro casi A, localizzata in uno stato dell'UE, ha redatto il bilancio consolidato:

- a) B è esonerata poiché la quota di controllo di A è $>95\%$;
- b) B è esonerata se il 5% del capitale non lo richiede;
- c) C è esonerata, anche se B non ha predisposto il consolidato, perché il controllo è indiretto;
- d) B è obbligata alla redazione perché è quotata in borsa;
- e) B è obbligata alla redazione perché la controllante è fuori dall'UE;
- f) B è obbligata alla redazione perché A è una società di persone.

I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato

A fronte della agevolazione sono previsti alcuni obblighi informativi nell'ambito della NI:

- 1) nel caso dei gruppi di modeste dimensioni, è richiesta l'indicazione delle ragioni dell'esclusione supportata da informazioni quantitative sul valore dei parametri utilizzati per ottenere il beneficio, nonché l'indicazione delle società considerate ai fini della verifica;

- 2) nel caso delle sub-holding: i) devono essere indicate la denominazione e la sede della società controllante che pubblica il consolidato, nonché le ragioni dell'esclusione; ii) deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese in cui la sub-holding ha la sede copia del bilancio consolidato, della redazione sulla gestione, della redazione dell'organo di controllo.



Le imprese da consolidare

Sono soggette a consolidamento tutte le imprese controllate italiane e estere, ovvero le società in cui la capogruppo:

- a) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) dispone di un numero di voti sufficiente per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) esercita un'influenza dominante in seguito ad un contratto o ad una clausola statutaria, laddove la legge lo consenta;
- d) controlla la maggioranza dei diritti di voto attraverso accordi con altri soci (patti di sindacato).

I casi di esclusione implicita

L'esclusione è implicita quando la normativa non prevede nulla in relazione alla fattispecie esaminata. Ai fini del consolidamento, non si considerano:

- a) le società sotto l'influenza dominante della capogruppo in virtù di particolari vincoli contrattuali;
- b) le società collegate, nei confronti delle quali viene esercitata solo un'influenza notevole.

I casi di esclusione obbligatoria

L'esclusione è obbligatoria quando la normativa ne prevede l'obbligo al verificarsi di determinati fenomeni.

Ad oggi, l'unico caso – implicito – di esclusione obbligatoria riguarda le società che si trovano in liquidazione, poiché il loro bilancio non è di funzionamento.

In passato, l'esclusione riguardava anche le società controllate con attività aventi caratteri tali che la loro inclusione poteva rendere il bilancio consolidato inidoneo ad essere chiaro, veritiero e corretto (SOPPRESSA dal D.Lgs. del 2007!).

I casi di esclusione facoltativa

L'esclusione è facoltativa se il legislatore prevede la facoltà di escludere un'azienda senza peraltro vietarne, qualora lo si ritenga opportuno, l'inclusione nell'area di consolidamento.

La scelta va fatta considerando il costo dell'inserimento e il beneficio informativo che ne deriva. L'esclusione è possibile:

- a) quando la loro inclusione risulti irrilevante (per la dimensione o la strategia) ai fini della rappresentazione veritiera e corretta;
- b) qualora l'esercizio effettivo dei diritti della controllante sia soggetto a gravi e durature restrizioni (ingerenze nelle scelte gestionali, minacce di nazionalizzazione, procedure concorsuali, ecc.);
- c) quando non sia possibile ottenere tempestivamente e senza spese sproporzionate – in caso di evento eccezionale e non ripetibile - le necessarie informazioni (ad es. per la recente acquisizione);
- d) quando le azioni o quote delle controllate sono detenute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione (nel breve termine).

❖ Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato

D. Lgs. 127/91 (art. 25)	Ias 27
<ul style="list-style-type: none">■ Società di capitali che controllano direttamente o indirettamente un'impresa■ Enti pubblici economici, società cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società di capitali	<ul style="list-style-type: none">■ Qualsiasi controllante (una entità che ha una o più società controllate) deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le partecipazioni in controllate (una entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità) in conformità allo Ias 27. Sono fatti salvi i casi di cui al § 10 dello Ias 27 <p>Il <i>controllo</i> è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.</p>

❖ Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 25)	Ias 27
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="826 468 1806 1206">■ <i>Una controllante perde il controllo nel momento in cui perde il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una partecipata al fine di ottenerne i benefici della sua attività. La perdita del controllo può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.</i>

❖ Imprese controllate

D. Lgs. 127/91 (art. 26)

L'impresa controllante ...

- dispone, per effetto di azioni o quote possedute, ...
 - della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
 - di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'ass. ord.
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria consentiti dalla legge, di esercitare un'influenza dominante
- controlla (da sola), in base ad accordi con altri soci, la maggioranza dei diritti di voto

Ias 27

- Il bilancio consolidato deve includere *tutte le controllate*
- *Si presume che esista il controllo* quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

❖ Imprese controllate (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 26)

Ias 27

- *Il controllo esiste anche* quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha^(**):
- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
 - (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
 - (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo; o
 - (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo.

^(**) Si veda anche l'Interpretazione *SIC-12 Consolidamento – Società a destinazione specifica*.

❖ Imprese controllate (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 26)

Ias 27

- Nel valutare se un'impresa ha il potere di esercitare il controllo su un'altra impresa, occorre considerare l'esistenza e gli effetti derivanti da potenziali diritti di voto che sono attualmente esercitabili o convertibili. Tutti i potenziali diritti di voto devono essere considerati, ivi compresi quelli detenuti da altre imprese.

❖ Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

D. Lgs. 127/91 (art. 27)

- Le imprese al vertice di gruppi di modeste dimensioni che non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 17,5 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; 35 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio
- le imprese sottocapogruppo, purché:
 - capogruppo sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell'UE
 - capogruppo rediga il B.C. e lo sottopone al controllo secondo normativa italiana o comunitaria
 - la sottocapogruppo non sia quotata in borsa
 - La redazione del subconsolidato non sia richiesta da tanti soci della sottoca-pogruppo rappresentanti il 5% del capitale

Ias 27

- Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:
 - è interamente controllata da un'altra società o, nel caso di controllo non totalitario, i soci di minoranza hanno unanimemente concordato che la stessa può non presentare il bilancio consolidato;
 - la società non ha emesso titoli quotati (di debito o di capitale);
 - la società non ha in corso un processo di quotazione dei propri titoli; e
 - la controllante della società (diretta o indiretta) predispone e pubblica il bilancio consolidato secondo gli Ias/Ifrs.

❖ Casi di esclusione dal consolidamento (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 28)	Ias 27
<ul style="list-style-type: none">■ (Esclusione obbligatoria: soppressa dal D. Lgs. n. 32 del 2.2.07) ■ Esclusione facoltativa:<ul style="list-style-type: none">- irrilevanza dell'inclusione- restrizioni nell'esercizio del controllo- impossibilità di ottenere informazioni- possesso di partecipazioni a scopo di successiva alienazione	<ul style="list-style-type: none">● <u>Esclusione obbligatoria</u> Se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come "<i>available for sale</i>", in conformità all'Ifrs 5, deve essere contabilizzata secondo tale Principio. Attenzione: Una controllata <i>non</i> è esclusa dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una <i>società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un'entità analoga</i>.

❖ Casi di esclusione dal consolidamento (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 28)	Ias 27
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="981 406 1825 1135">● Una controllata <i>non è esclusa</i> dal consolidamento in quanto la sua <i>attività è dissimile</i> da quella delle altre entità del gruppo. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni aggiuntive richieste dallo IAS 14 <i>Informativa di settore</i> aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo